



SENT. 185/2021

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Andrea Lupi Presidente

Roberto Rizzi Consigliere

Maria Cristina Razzano Consigliere-Relatrice

Ilaria Annamaria Chesta Consigliere

Elena Papa Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi per revocazione iscritti nel Registro di Segreteria:

1. al n. 57276 (A2020/501) depositato il 25.09.2020 e notificato il 16.10.2020, proposto da DE ROSA Luciano (C.F. DRSLCN56H26G942Y) e da CAMPAGNA Pietro (C.F. CMPPTR49P14G942D), rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'Avv. Alessandro Singetta (p.e.c. singetta.alessandro@cert.ordineavvocatipotenza.it, presso il cui studio, in Potenza alla Via Plebiscito n.7, sono elettivamente domiciliati;

2. al n. 57503 (A2020/553), depositato il 7.11.2020 e notificato il 6.2.2021, proposto da SANTARSIERO Vito (C.F. SNTVTI55CO2G942Q), rappresentato e difeso in forza di procura stesa in calce al ricorso, dall'Avv. Antonio Salvia (p.e.c.



salvia.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it), con il quale sono

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Pascoletti n.

25/29, presso il dott. Graziano Salvia (C.F.:

SLVGZN86E30G942T);

3. al n. 57516 (A2020/545) depositato il 10.11.2020 e notificato il

2.11.2020 proposto da LAGUARDIA Rosario Pompeo, (C.F.

LGRRRP53M31G942B), PACE Federico, (C.F.:

PCAFRC77E07H501N) e PACE Donato, (C.F.

PCADNT54D16A482G), tutti rappresentati e difesi,

congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato in calce al

ricorso, dagli Avv.ti Felice Pali (p.e.c. avvpalifelice@pec.giuffre.it),

Donato Lettieri (p.e.c. donatolettieri@pec.it) e Vito Carella (p.e.c.

carella.vito@cert.ordineavvocatipotenza.it), con i quali sono

elettivamente domiciliati in Roma, al Lungotevere dei Mellini n.

44, presso lo studio dell'Avv. Claudia Caputo;

4. al n. 57563 (A2020/566) depositato il 18.11.2020 e notificato in

pari data, proposto da RESTAINO Mario (C.F.

RSTMRA53P08G942E), rappresentato e difeso, come da procura

speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Giampaolo Brienza

(brienza.giampaolo@cert.ordineavvocatipotenza.it), e dall'avv.

Matteo RESTAINO con i quali è elettivamente domiciliato in

Roma, alla Via Velletri, n. 21, presso lo Studio Camaldo-Mazzeo-

Naborre;

5. al n. 57564 (A2020/565) depositato il 18.11.2020 e notificato in

pari data, proposto da GINEFRA Giuseppe (C.F.



GNFGPP56C21G942X), rappresentato e difeso come da procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Vincenzo Basile (p.e.c. [basile.vincenzo@cert. ordineavvocatipotenza.it](mailto:basile.vincenzo@cert.ordineavvocatipotenza.it)), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Velletri, n. 21 presso lo Studio Mazzeo- Naborre;

6. al n. 57586 (A2020/578) depositato il 23.11.2020 e notificato il 18.12.2020, proposto da FIORE Emiddio (C.F. FRIMDD70M05G942Z), e MESSINA Giuseppe (C.F. MSSGPP53T16G942Y), entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura stesa in calce al ricorso, dall'Avv. Gianpaolo Carretta (p.e.c: carretta.gianpaolo@cert.ordineavvocatipotenza.it), con il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, alla via Virginio Jacoucci n.8;

7. al n. 57611 (A2020/577) depositato il 26.11.2020 e notificato il 22.12.2020, proposto da COVIELLO Donato (C.F. CVLDNT68P25G942T), e da SABATELLA Gaetano, (C.F. SBTGTN70T28G942S,), entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura stesa in calce al ricorso, dall'Avv. Gianpaolo Carretta (p.e.c: carretta.gianpaolo@cert.ordineavvocatipotenza.it), con il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, alla via Virginio Jacoucci n.8;

8. al n. 57732 (A2020/622), depositato il 14.12.2020 e notificato il 9.12.2020, proposto da PESARINI Antonio (C.F. PSRNTN47L14G942F), residente in Potenza, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al deposito del ricorso,



dall'avv. Raffaele Tripputi, per il cui indirizzo di posta elettronica

è domiciliato (p.e.c. [tripputi.raffaele@cert.ordineavvocati_potenza.](mailto:tripputi.raffaele@cert.ordineavvocati_potenza.it)

[it\)](mailto:tripputi.raffaele@cert.ordineavvocati_potenza.it)

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI

avverso

la sentenza n. 100/2020 della Seconda Sezione giurisdizionale

Centrale d'Appello, depositata in data 4 maggio 2020.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 13 maggio 2021, con

l'assistenza del Segretario dott.ssa Alessandra Carcani, gli Avvocati

Singetta Alessandro, Salvia Antonio, Carretta Gianpaolo, Lettieri

Donato, Pali Felice, anche su delega degli Avvocati Basile Vincenzo,

Brienza Giampaolo e Tripputi Raffaele, nonché il rappresentante

della Procura Generale nella persona del V.P.G. dott.ssa Elena

Tomassini.

Esaminati i ricorsi per revocazione, gli atti e i documenti tutti del

fascicolo di causa.

Ritenuto

FATTO

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Seconda Sezione

giurisdizionale Centrale d'Appello, ha rigettato gli appelli proposti

dalle parti private, e, in parziale accoglimento del gravame interposto

dal Procuratore regionale, ha condannato a pagare, in favore del

Comune di Potenza, Ginefra Giuseppe per € 1.336.440,80, Restaino

Mario per € 1.336.440,80, Laguardia Rosario Pompeo per €



267.288,15, Santarsiero Vito per € 267.288,15, Pietro Campagna per € 267.288,15, Pesarini Antonio per € 267.288,15, Lovallo Nicola per € 267.288,15, Fiore Emiddio per € 267.288,15, Messina Giuseppe per € 61.291,93, Pace Donato a € 267.288,15, De Rosa Luciano per € 267.288,15, Pace Federico a € 205.996,22, oltre accessori e spese di giustizia. Ha confermato l'assoluzione già pronunciata in primo grado per gli appellati Coviello e Sabatella.

Il danno accertato in sentenza, pari a complessivi € 5.345.763,22 (di cui € 1.225.838,72 per il 2013, ed € 4.119.924,50 per il 2014), deriva dalla maggiore spesa sopportata dal Comune a seguito della "mancata riduzione delle percorrenze" prevista dal Piano d'esercizio approvato dal Consiglio comunale di Potenza con delibera n. 315 del 29.12.2010; i maggiori esborsi sostenuti per tale mancato adeguamento sono stati imputati alla condotta, gravemente colposa, degli odierni appellanti, nelle rispettive qualità di sindaci, componenti pro tempore delle Giunte comunali, nonché dirigenti dell'Ufficio Mobilità e trasporti e dell'Ufficio servizio finanziario. Secondo la ricostruzione dei giudici dell'appello, la Giunta comunale e i dirigenti avrebbero approvato l'aumento delle percorrenze affidate al Consorzio Trasporti Basilicata ("COTRAB"), in palese violazione della riduzione del trasporto su gomma decisa dal Consiglio comunale con delibera n. 315 del 2010, recante il Piano dei trasporti locali. Ritenuta illegittima tale scelta amministrativa, anche in considerazione dell'incompetenza della Giunta a modificare atti consiliari, la maggiore spesa avrebbe integrato un danno ingiusto.



Con atti depositati tra il 25.09 e il 14.12.2020, hanno interposto revocazione De Rosa Luciano, Campagna Pietro, Santarsiero Vito, Laguardia Rosario Pompeo, Pace Donato, Pace Federico, Restaino Mario, Ginefra Giuseppe, Fiore Emiddio, Messina Giuseppe e Pesarini Antonio, i quali, dopo aver analiticamente ripercorso l'iter del giudizio di primo grado e di appello, hanno impugnato la decisione, lamentando l'errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c. (art. 202, comma 1, lett. f), alla stregua di profili di censura sostanzialmente sovrapponibili.

1. *“erronea valutazione della delibera C.C. n. 315/2010”.*

Sostengono i ricorrenti che il nuovo programma di esercizio per il trasporto pubblico integrato, approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 315 del 29.12.2010, avrebbe previsto un totale di km 2.075.000 (così composti: Km 1.469.669 per linee urbane, Km 40.742 per linee supplementari scuola-lavoro, Km 565.000 per linee rurali), e non di km 1.510.000, come erroneamente indicato in sentenza. I primi giudici sarebbero, dunque, incorsi in un primo errore-svista, tale da compromettere l'intero percorso motivazionale, visto che la delibera consiliare avrebbe complessivamente aumentato, e non diminuito, il totale delle percorrenze, rispetto ai 1.905.054,77 Km del precedente Piano.

2. *“erronea valutazione della delibera di G.C. n.154 del 31.10.2012”.*

Diversamente da quanto sostenuto in sentenza (pag.46), con tale delibera, la giunta comunale (composta da Santarsiero, Campagna,



Pesarini, Lovallo, Messina, Pace Donato, Ginefra, De Rosa, Fiore) avrebbe dato attuazione al Piano 2010, disponendo, al primo punto, la presa d'atto del verbale di accordo con COTRAB, e, al terzo punto, l'avvio senza indugio del nuovo Programma di Esercizio TPUI. Per effetto dell'indisponibilità manifestata dal consorzio affidatario (nota del 21.12.2011) e dell'opportunità di attendere il completamento del quadro infrastrutturale a base del programma 2010, si era provveduto (delibera G.C. 213 del 12.12.2011) a disporre l'avvio dell'iter amministrativo per pervenire in tempi rapidissimi ad individuare il soggetto idoneo e disponibile ad assicurare la gestione del servizio di trasporto integrato secondo il programma approvato e, nell'immediato, all'affidamento del servizio al COTRAB secondo il vecchio programma. Nel detto accordo, stipulato tra il dirigente dell'UD 'Mobilità', la S.A.T. (Società di Assistenza tecnica) e il consorzio COTRAB, sarebbe stata programmata una percorrenza di 2.080.000 Km, comprensiva, come da Piano, dei tratti urbani, delle linee supplementari scuola-lavoro e di quelli rurali: la percorrenza effettiva sarebbe stata attuata, di fatto, in misura leggermente inferiore (vedi rendiconto COTRAB 2013, allegato alla Consulenza tecnica di parte). Non vi sarebbe stato, pertanto, nell'anno 2013 nessun aumento di chilometri (come sostenuto in sentenza) ma, solo, l'attuazione del Piano 2010, che recava una previsione di percorrenza complessiva, urbana e rurale, di 2.075.000 Km.

3. *“erronea valutazione delibera G.C. n. 156 del 3.10.2013”.*

In data 28.01.2013, sarebbe stata avviata la sperimentazione del



programma di esercizio del TPUI approvato dal Consiglio Comunale in data 29.12.2010, ma immediatamente sarebbero state registrate fortissime lamentele della cittadinanza per numerosi disservizi nel trasporto su gomma. Tali disservizi sarebbero stati segnalati dai Comitati di quartiere e dagli stessi consiglieri comunali, sia in una specifica seduta aperta del Consiglio comunale in data 22.03.2013 (in atti), sia in più sedute della competente Commissione Consiliare. Soltanto all'esito del serrato confronto tra tutte le parti interessate, con delibera n.156/2013 (Santarsiero, Campagna, Pesarini, Lovallo, Pace Donato, Pace Federico, Ginefra, De Rosa, Fiore, su proposta del dirigente Restaino), la Giunta avrebbe deciso di modificare, con relazione tecnica firmata dalla SAT e dall'ufficio tecnico competente, il programma di esercizio di cui alla citata delibera C.C. n. 315/2010, passando da una percorrenza su gomma di Km 2.075.000, a una di Km 2.680.000 (in sintonia con i 2.470.000 chilometri, del precedente piano approvato dal Consiglio Comunale nel 2008). Tale nuovo programma avrebbe previsto il posizionamento del capolinea urbano nel piazzale del Mobility Center e l'utilizzo della scala mobile 'Basento', nel frattempo completata ed andata in funzione (2013), che avrebbe consentito un servizio diretto della Stazione Centrale, della nuova stazione dei bus extraurbani su viale del Basento e della vicina fermata della metropolitana FAL. L'esecutività dell'atto deliberativo sarebbe stata comunque rinviata, con esplicita disposizione del dirigente finanziario, alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2013-15 (come da



documentazione in atti).

Sul punto, i giudici avrebbero commesso molteplici errori di fatto.

3.1.A prescindere dalla competenza della Giunta ad adottare la delibera in esame, sarebbe documentalmente provato che la spesa derivante dalle modifiche al Piano 2010 sarebbe stata debitamente appostata nel bilancio annuale 2013 e in quello pluriennale 2013/2015, approvati dal Consiglio comunale a dicembre, per effetto di successivi slittamenti normativi. La circostanza sarebbe confermata nella scheda del servizio 'Trasporti pubblici locali e servizi connessi', nella quale, per il 2014, sarebbe stata prevista la spesa per prestazioni di servizio di € 16.711,261,00 (a fronte di quella del 2013 di € 13.386.362,00), e nel parere di regolarità contabile inviato dal Dirigente del settore Ragioneria al Presidente del Consiglio comunale in data 4.04.2014, oltre che nella relativa scheda del Programma 01600, allegata alla delibera C.C. n. 124 del 9.12.2013, di approvazione del bilancio 2013 e del pluriennale 2013/2015. Soltanto dopo tale ultima decisione, in data 12.12.2013 sarebbe stato stipulato il contratto del servizio trasporto pubblico locale (Rep. n. 177/M). Il Consiglio comunale sarebbe stato, pertanto, perfettamente edotto della decisione di spesa, autorizzando le modifiche al Piano. Il quadro probatorio sopra delineato sarebbe stato del tutto ignorato dai giudici d'appello.

3.2.Quanto al completamento degli impianti, la realizzazione della scala mobile 'Basento' sarebbe avvenuta soltanto nel 2013, come indicato nella nota del Dirigente Ing. Restaino prot. n.14364 del



3.03.2015. Sarebbe, dunque, errata la sentenza nella parte in cui farebbe risalire al 2012 l'utilizzazione della scala mobile, considerato che non vi sarebbe alcuna prova in tal senso e, comunque, all'epoca sarebbero mancati sia il collaudo sia l'autorizzazione USTIF. La struttura sarebbe entrata in funzione a febbraio 2014.

3.3. Il Collegio avrebbe "arbitrariamente supposto" che la copertura dei costi di cui alla delibera n. 156/2013 sarebbe stata sostenuta con "entrate assolutamente evanescenti", rinvenienti da ricavi da traffico, pubblicità e parcheggi. In realtà, le entrate sarebbero state certificate dai revisori dei conti; sarebbero state 'ben visibili' sia nel bilancio approvato dal Consiglio comunale di Potenza, sia nelle stime tecniche di ricavi riportate nel Piano 2010 (si legga fol.88, in atti), sia, infine, nei PEG. Le entrate derivanti dai ricavi da traffico, pubblicità e parcheggi sarebbero state stimate in € 1.600.000,00 per il 2014 (+iva), mentre il Piano approvato con la delibera C.C. n. 315/2010, sulla scorta della allegata istruttoria della SAT (società contrattualizzata proprio per curare la gestione, il miglioramento e l'attuazione del trasporto integrato della città), avrebbe previsto ricavi alla minor cifra di 1.000.0000,00 per il solo trasporto su gomma, cui però avrebbe dovuto aggiungersi il ricavo da traffico e parcheggi.

4. "errore di calcolo".

Il Collegio di appello ha quantificato in sentenza il danno complessivo in € 5.345.763,22 (di cui € 1.225.838,72 per il 2013 ed € 4.119.924,50 per il 2014), riprendendo pedissequamente il calcolo contenuto nell'atto di citazione per il biennio preso in considerazione.



Dalla documentazione in atti (citati rendiconti Co.Tr.A.B.), emergerebbero, tuttavia, le percorrenze effettive, corrispondenti: a) per l'anno 2013, a 1.940.831,90 Km percorsi (urbani + rurali); b) anno 2014, per 2.580.980,70 Km percorsi (urbani + rurali), erroneamente indicati in citazione nella maggior cifra di Km 2.957.013,70. Non sarebbe stato considerato che alle percorrenze 2014, esposte nel prospetto della Procura regionale, avrebbero dovuto decurtarsi quelle effettuate a vuoto, pari a 376.033,30. Nei rendiconti sarebbero stati solo evidenziati ma non fatturati i chilometri necessari per raggiungere i punti di servizio. La conferma della mera svista sarebbe ravvisabile nel fatto che, per il 2013, tali tratti percorsi a vuoto sarebbero stati esclusi proprio nel conteggio offerto dal Procuratore regionale. Dal monte percorrenza complessivo avrebbe dovuto sottrarsi, inoltre, quello previsti dal Programma Piano 2010, per complessivi 2.075.000 km, comprensivi di quelli urbani e di quelli rurali, e non 1.510.411 relativi ai soli tratti urbani. Oltre a tale errore di calcolo, i ricorrenti rappresentano che, in punto di costo chilometrico, il raffronto sarebbe dovuto avvenire - per essere rappresentativo del mancato risparmio addebitato - tra "MISURE COMPARABILI", ossia tra i costi del servizio effettuato (calcolati al costo/km di € 2,848, come indicato dal Requirente) ed i costi che si sarebbero sostenuti in caso di attuazione del Piano 2010, che valorizzava, in virtù di una precisa analisi in esso contenuta, i chilometri urbani e linee supplementari al costo/km di € 3,70 e quelli rurali al costo/km di € 1,80 (come da documentazione in atti),



incrementati dell'ISTAT nella misura di € 1,059 per il 2013 ed € 1,064 per il 2014. L'attuazione del Piano avrebbe comportato la seguente spesa relativa ai chilometri su gomma: € 6.996.039,00 per il 2013, ed € 7.032.071,00 per il 2014.

In ogni caso, anche a voler utilizzare la stessa unità di misura indicata in citazione, ricalcolando e comparando i chilometri previsti, quelli effettivi e quelli pagati, si giunge alla conclusione che la differenza pagata in eccesso per effetto dell'asserita mancata attuazione del Piano, è di € 1.054.201, 69.

5. *“riduzione degli importi”*.

I ricorrenti Santarsiero, Fiore e Messina hanno chiesto la riduzione degli importi eventualmente ad essi addebitabili, in considerazione della cessazione dal mandato dal marzo 2014, sicché essi dovrebbero andare esenti da responsabilità per i pagamenti avvenuti successivamente a tale data. Il Messina, poi, ritiene di essere stato ingiustamente condannato al pagamento della somma di € 61.291,93, in relazione all' annualità 2013, benché lo stesso Collegio abbia preso atto della sua assenza alla seduta in cui è stata adottata la delibera n. 156/2013.

Si chiede, conclusivamente, in accoglimento dell'impugnazione, l'annullamento della sentenza, con proscioglimento dei ricorrenti, nonché la sospensione degli effetti della sentenza di appello; in via subordinata, il ricalcolo del danno, con consequenziale riparto di quote.

Con atto depositato il 26.11.2020, hanno interposto revocazione



anche Coviello Donato e Sabatella Gaetano, i quali lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui sono state compensate le spese del doppio grado di giudizio, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata (Corte cost. sentenza n. 77 del 19.04.2018) dell'art. 31.c.g.c. In realtà, la particolare complessità della questione giuridica oggetto del giudizio non integrerebbe *"le gravi ed eccezionali ragioni"* che, nei confronti dei soggetti prosciolti definitivamente, legittimano la compensazione delle spese. Chiedono, pertanto, la riforma della sentenza.

Con ordinanza n. 4/2021 depositata in data 4 marzo 2021, questa Sezione ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata.

In data 20.04.2021, è pervenuta la memoria con la quale la Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo, previa confutazione dei motivi dedotti dal ricorrente, la reiezione dell'impugnazione per inammissibilità: per il ricorrente Santarsiero, rileva la durata in carica non per tutto l'anno 2014 ma soltanto e al più da gennaio a luglio.

Con memoria pervenuta in data 26.04.2021, il difensore dei ricorrenti CAMPAGNA-DE ROSA ha impugnato le conclusioni della PG, ribadendo che quelli dedotti sarebbero veri e propri errori di fatto e non errori di giudizio.

In pari data sono state depositate note difensive del procuratore costituito per il ricorrente SANTARSIERO, il quale ha ribadito che per gli anni 2013/14, i chilometri percorsi sarebbero stati inferiori a



quelli previsti dal Piano.

Con memoria pervenuta 27.04.2021, i difensori dei ricorrenti Laguardia Rosario Pompeo, Pace Federico e Pace Donato hanno ulteriormente precisato che per l'anno 2013 non vi sarebbe stato alcun danno, mentre, per l'anno 2014 la percorrenza maggiore (rispetto al piano di esercizio 2010) sarebbe stata di km 505.153, con tutte le conseguenze sulla quantificazione del danno, come da ricorso.

All'udienza odierna, sentiti i procuratori presente per i ricorrenti e il rappresentante della Procura generale, che si sono riportati alle conclusioni rassegnate, la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

Preliminarmente, i giudizi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 184 c.g.c., in quanto promossi avverso la stessa sentenza.

1. Giudizio n. 57611

Deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso promosso da Coviello Donato e Sabatella Gaetano. Il vizio dedotto, infatti, attiene al "giudizio" e non al "fatto", sicché non può costituire oggetto di revocazione. Come più volte ribadito da questa Sezione (tra le più recenti, 28 gennaio 2021 n. 13), l'art. 202 comma1, lett f) individua quale motivo di revocazione ordinaria l'errore di fatto, riscontrabile allorquando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando sia supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e, tanto



nell'uno quanto nell'altro caso, se il fatto non costituisca un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare. Se, allora, l'esistenza o l'inesistenza di un fatto è stata oggetto di contraddittorio tra le parti e sulla relativa questione si è già pronunciato il giudice, la revocazione non è ammissibile, dal momento che, diversamente, essa si tradurrebbe in un nuovo giudizio di merito (in termini Sez. II centr. app. 14.02.2018 n. 72; id. 23.03.2018 n. 190; id. 7.06.2018 n. 352; id. 11.07.2018 n. 434). Nel caso di specie, i ricorrenti lamentano l'erronea interpretazione dell'art. 31 c.g.c. da parte dei primi giudici, dal momento che la compensazione delle spese non sarebbe giustificata alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale (sentenza n. 77 del 19.04.2018). A ben vedere, lungi dall'essere una *quaestio facti*, quella veicolata con l'impugnazione in esame risulta essere una tipica *quaestio juris* che rimane fuori dal perimetro di applicazione della citata disposizione codicistica. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

2. Giudizi nn. 57276 - 57503 - 57516 - 57563 - 57564 - 57586 - 57732.

In relazione a tutti gli altri giudizi, le censure veicolate nelle singole impugnazioni sono, sostanzialmente, sovrapponibili, assumendo carattere di specificità soltanto in relazione alle diverse funzioni rivendicate dai singoli soggetti coinvolti nella vicenda.

Proprio in considerazione di quanto sopra precisato, tuttavia, non possono trovare accoglimento i motivi indicati ai nn. 1-3 della parte in fatto. Tutte le questioni in essi rappresentati, infatti, hanno



costituito oggetto di contraddittorio tra le parti e di valutazione da parte del giudice, con l'effetto che ne rimane precluso l'esame in questa sede.

2.1. In particolare, non hanno pregio i profili di criticità rilevati dagli odierni ricorrenti in merito all'asserita erroneità della sentenza rispetto al contenuto della delibera C.C. n. 315/2010, ai fini della anti giuridicità della condotta. La questione è stata dedotta in sede d'appello, e la sentenza ha tenuto conto del fatto – incontestato – che, con il detto provvedimento, il Consiglio comunale di Potenza ha approvato il nuovo programma di esercizio per il trasporto pubblico integrato, con una netta riduzione delle percorrenze. Come precisato in citazione e recepito nella sentenza, il Piano prevedeva di passare da complessivi 2.479.967,20 Km (di cui 382.413,00 Km per i tratti rurali) effettivamente percorsi al momento dell'approvazione, a complessivi 2.075.827,00 Km (di cui 565.416,00 Km rurali). Si assisteva, in tal modo, a una significativa riduzione delle percorrenze urbane (che passavano da 2.097.554,20 a 1.510.411,00 Km complessivi) e a un lieve incremento di quelle rurali.

2.2. Analogamente inammissibili si profilano le doglianze che investono il contenuto della delibera G.C. n. 154/2012. I giudici dell'appello hanno, infatti, rilevato che gli amministratori, nel prendere atto “*del verbale di accordo con COTRAB per l'attuazione del TPUI di cui alla D.C.C. n. 315 del 29.12.2010 del nuovo programma di esercizio*”, hanno aumentato il chilometraggio. Il dato è inconfutabile. Sebbene nella deliberazione si ratifichi l'accordo stipulato con il



consorzio, ancora una volta affidatario diretto del servizio – in attesa di espletare la gara – dando mandato all'UD "Mobilità" e alla SAT Srl di "avviare senza indugio" il nuovo programma di esercizio TPUI, con l'istituzione delle nuove fermate previste, nel verbale di accordo si legge testualmente che le percorrenze su gomma sarebbero passate da Km 2.000.000 ca. a Km 2.080.000, superando con ciò il limite massimo stabilito nel programma medesimo (complessivi Km 2.075.827,00).

In ogni caso, il punto controverso è stato oggetto di specifico accertamento da parte dei giudici di merito, con l'effetto che giammai la questione potrebbe ritenersi ammissibile in sede di revocazione, come sopra precisato.

2.3. Parimenti, inammissibili si appalesano le censure che cadono sulla delibera G.C. n. 156 del 3.10.2013. Certamente, le modifiche introdotte con il Piano varato nel 2010 e la contrazione del servizio di trasporto pubblico in esso programmata, in fase di prima sperimentazione avevano determinato un malcontento collettivo, del quale si dà atto nei documenti versati nei fascicoli dei ricorrenti: in quest'ottica, la delibera rappresenta un indubbio compromesso tra le esigenze rappresentate dalla cittadinanza e i vincoli che derivavano dalla delibera C.C. n. 315/2010. Tale soluzione-ponte, adottata in attesa dell'approvazione in bilancio dei necessari stanziamenti, tradisce, tuttavia, l'intento di dare "attuazione" al nuovo programma di esercizio TPUI, dal momento che determina un ulteriore aumento dei chilometri complessivi di percorrenza. A pagina 2 del Piano



allegato alla delibera in esame, si legge che *“le modifiche al Programma di esercizio comportano un maggior numero di chilometri e, conseguentemente un maggior costo annuo pari a € 13.350,00 oltre IVA rispetto a 11.750,00, oltre IVA, di cui all’intesa sottoscritta con il Co.Tr.A.B. in data 9 ottobre 2012”*. In particolare, a parità di linee urbane (per complessivi Km 1.510.000,00 ca.) e di linee rurali (per complessivi Km 565.000,00 ca.), i nuovi percorsi erano ricalcolati in Km 2.680.000 ca. Sul punto rimangono, quindi, ferme le valutazioni di illiceità rilevate dai giudici del gravame, posto che le criticità dedotte dai ricorrenti sostanziano eventuali “errori di giudizio”, sia per quanto riguarda l’incompetenza della giunta comunale ad adottare atti di variazione di un Programma che era stato approvato con delibera del consiglio comunale, sia in relazione all’accertata “evanescenza” delle coperture previste, sia in relazione alla dedotta impossibilità di utilizzare le scale mobili “Basento” prima del 2013. Ancora una volta, peraltro, le questioni sono state sottoposte al contraddittorio delle parti e i giudici dell’appello si sono puntualmente espressi, alla luce del materiale probatorio versato in atti e secondo il proprio prudente apprezzamento. Ogni ulteriore valutazione trasformerebbe il rimedio revocatorio in un terzo grado di giudizio.

2.4. Merita, invece, accoglimento la doglianza incentrata sull’errore di calcolo. La questione non è stata prospettata dalle parti né rilevata dai giudici, con la conseguenza che il motivo è ammissibile ed è fondato. In effetti, il danno prospettato dal Procuratore regionale



risulta basato sul seguente calcolo:

- per l'anno 2013, a fronte dei Km 1.510.411,00 previsti dal Piano del 2010, sarebbero stati effettuati Km 1.940.831,90: l'aumento delle percorrenze avrebbe determinato un danno complessivo pari a € 1.225.838,72, tenuto conto del costo unitario (Km 430.420,90 x € 2,848);

- per l'anno 2014, a fronte dei Km 1.510.411,00, da attuare secondo il Piano 2010, sarebbero stati effettuati Km 2.957.013,70, con una differenza di Km 1.446.602,70 che moltiplicata per il costo unitario (€ 2,848), ha causato un maggiore esborso di denaro pari a € 4.119.924,50.

Dalla documentazione versata in atti, risulta, tuttavia che:

- per l'anno 2013, i chilometri percorsi sono stati 1.940.831,90 ma comprendevano i tratti urbani e rurali al netto dei cd. "Km a vuoto": ne consegue che il termine di raffronto non può essere la sola previsione dei tratti urbani programmati nel Piano del 2010 (pari Km 1.510.411,00, come pacificamente accertato in sentenza), bensì quella complessiva, comprendente sia le linee urbane sia quelle rurali, per complessivi Km 2.075.827,00. Ciò significa che la riduzione delle percorrenze è stata attuata in via di mero fatto, in sede di esecuzione delle previsioni contrattuali, determinando uno sbilanciamento in negativo di Km 134.995,10 risparmiati, e un'economia di spesa sostenuta, rispetto a quella programmata, pari a € 384.466,04 (considerando € 2,848 a Km)

- per l'anno 2014 i chilometri percorsi sono stati 2.580.980,70



(urbani + rurali), che erroneamente sono stati indicati in citazione (e quindi in sentenza) in Km 2.957.013,70. Il dato è erroneo, in quanto comprende anche i tratti effettuati "a vuoto" (Km 376.033,30), che, pur risultando nel rendiconto 2014, non sono mai stati fatturati dall'azienda di trasporto, in quanto relativi ai tratti necessari per raggiungere i punti di servizio. Ne consegue che in tal caso l'aumento di percorrenze effettive rispetto a quelle programmate (per Km 2.075.827,00) c'è stato, ma esso è stato inferiore a quello dedotto in giudizio dal p.m. contabile, in quanto è pari Km 505.153,70, che a un costo di € 2,848 a Km, determina una perdita economica di € 1.438.667,73.

Il danno patrimoniale subito dall'ente locale negli anni in considerazione (2013-2014) è, di conseguenza, pari all'ultimo importo indicato (€ 1.438.667,70), tenendo conto che l'economia di spesa (- € 384.466,04), registrata nel 2013 - che, secondo i ricorrenti, dovrebbe essere portata in decurtazione, con una liquidazione massima del danno pari a € 1.054.201,69 - costituisce, in realtà, un vantaggio meramente ipotetico per l'ente, ed è utile esclusivamente per confermare che, per il segmento temporale in esame, alcuna diminuzione patrimoniale si è verificata per effetto della mancata attuazione del Piano.

Non può tenersi conto, ai fini del descritto conteggio, dei parametri di calcolo indicati negli atti di impugnazione.

Taluni degli odierni ricorrenti hanno, infatti, rilevato che, per effetto di una precisa analisi contenuta nello stesso Piano, per i chilometri



urbani e linee supplementari al costo/km di € 3,70, e quelli rurali

era stato previsto al costo/km di € 1,80, incrementati dell'ISTAT

nella misura di 1,059 per il 2013 e di 1,064 per il 2014.

Qualora fosse stata data attuazione alla delibera 315/2010, alla

stregua dei costi programmati, la spesa complessiva delle

percorrenze su gomma sarebbe stata pari a complessivi €

14.028.110,00, per gli anni 2013-2014, superiore a quella sostenuta

per i chilometri realmente effettuati nel periodo di riferimento

(€12.888.120,00), in violazione della detta delibera.

Ancora una volta, con argomentazioni suggestive ma infondate, si

cerca di dare spazio a vantaggi o utilità meramente ipotetici, dal

momento che non sarebbe assolutamente dimostrabile se, e quanta

parte, del Piano sarebbe stata effettivamente realizzata e quanti i

chilometri sarebbero stati realmente percorsi in esecuzione di esso.

3. I ricorsi nn. 57276 – 57503 – 57516 – 57563 – 57564 – 57586 –

57732 devono essere parzialmente accolti e, per l'effetto, in sede

rescissoria, il danno complessivamente prodotto 2014 deve essere

ricalcolato in € 1.438.667,70, pari al maggior esborso sostenuto

nell'anno 2014. Ferme restando l'imputazione soggettiva e la

ripartizione delle quote come da sentenza, deve essere attribuita la

maggior quota del 50% all'assessore Ginefra e al dirigente

dell'ufficio di mobilità Restaino (nella misura del 25% ciascuno), che

risultano essere stati i sottoscrittori rispettivamente della proposta di

deliberazione approvata con la delibera n 154/2012 e della relazione

illustrativa recepita con la delibera n.156/2013. I rilievi mossi da



questi ultimi in merito alle rispettive posizioni sono da considerarsi inammissibili in quanto afferiscono al “giudizio” e non al “fatto”. Analogamente in capo al Sindaco (Santarsiero) e agli assessori (Campagna Pietro, Pesarini Antonio, Lovallo Nicola, Pace Donato, De Rosa Luciano, Fiore Emiddio) deve imputarsi il 40% dell’importo complessivo, da dividersi in parti uguali, con esclusione di responsabilità per il ricorrente Messina Giuseppe, che prese parte esclusivamente alla delibera n. 154/2012 (in considerazione del fatto che per l’anno 2013 alcun danno è derivato), ed imputazione “virtuale” della quota “ricalcolata” in capo a Lovallo Nicola, che non ha interposto revocazione. Infine, il 5% al Responsabile del Servizio finanziario (Laguardia Rosario Pompeo), e il restante 5% all’assessore al bilancio e alle finanze (Pace Federico).

Non può trovare accoglimento l’istanza di riduzione dell’importo in favore del ricorrente Santarsiero e degli altri componenti della giunta, in considerazione della cessazione dal mandato a marzo 2014. La circostanza, infatti, non può assumere alcun valore scriminante, posto che l’illecito in esame si era già consumato al momento in cui sono state adottate le delibere *contra legem* e sono stati assunti gli impegni contabili consequenziali: fino all’annullamento in autotutela con delibera G.C. n. 167 del 6.11.2014, della menzionata delibera G.C. n. 156/2013, gli importi sono stati pagati alla COTRAB in forza di obbligazioni contrattuali efficaci e rappresentano corrispettivi “dovuti”. Di certo, a decorrere dalla data di cessazione del mandato, nessun ruolo attivo avrebbe



potuto più svolgere il Santarsiero (come anche i componenti della giunta), tantomeno quello di impedire il successivo dispiegarsi delle conseguenze dannose, ma queste non possono considerarsi avulse dal dominio conoscitivo del Sindaco - massima carica politica di un ente locale - al momento in cui si ponevano in essere le precondizioni affinché quegli effetti lesivi potessero svilupparsi e si concretizzassero nel tempo, e come tali a questi imputabili, ex art. 1223 c.c.

Il ricorso proposto da Messina Giuseppe deve essere, alla luce di quanto sopra precisato, accolto e, di conseguenza, questi deve essere mandato assolto da ogni accusa. Nei suoi confronti devono essere liquidate le spese di giudizio, ai sensi dell'art. 31 c.g.c., come da dispositivo.

4. Conclusivamente, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso n. 57611 proposto da COVIELLO Donato e SABATELLA Gaetano, e li condanna in solido alla refusione delle spese di giustizia che liquida come da dispositivo. Accoglie parzialmente i ricorsi nn. 57276 - 57503 - 57516 - 57563 - 57564 - 57586 - 57732, e, per l'effetto condanna al risarcimento del danno in favore del Comune di Potenza GINEFRA Giuseppe e RESTAINO Mario per € 357.666,92 ciascuno; SANTARSIERO Vito, CAMPAGNA Pietro, PESARINI Antonio, PACE Donato, DE ROSA Luciano, FIORE Emiddio, PACE Federico e LAGUARDIA Rosario Pompeo per € 71.933,38 ciascuno. Sugli importi si liquidano gli accessori come da dispositivo, e, considerato l'accoglimento parziale, le spese di lite possono essere integralmente



SENT. 185/2021

compensate, ai sensi dell'art. 31 c.g.c.

Accoglie, infine, il ricorso promosso da MESSINA Giuseppe, con conseguenziale annullamento della sentenza di condanna nei suoi confronti, e liquida in suo favore le spese di giudizio (appello e revocazione) in complessi € 2.500,00.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, riunisce i giudizi. Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione n. 57611 proposto da COVIELLO Donato e SABATELLA Gaetano, e li condanna, in solido, alla refusione delle spese di giustizia che liquida in complessivi **euro 192,00 (centonovantadue/00)**.

Accoglie parzialmente i ricorsi nn. 57276 – 57503 – 57516 – 57563 – 57564 – 57586 – 57732, e, per l'effetto condanna al risarcimento del danno in favore del Comune di Potenza GINEFRA Giuseppe e RESTAINO Mario per € 357.666,92 ciascuno; SANTARSIERO Vito, CAMPAGNA Pietro, PESARINI Antonio, PACE Donato, DE ROSA Luciano, FIORE Emiddio, PACE Federico e LAGUARDIA Rosario Pompeo per € 71.933,38 ciascuno. Sugli importi devono essere liquidati, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannoso alla data di deposito della sentenza d'appello, gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al di del soddisfo. Le spese dei singoli giudizi sono integralmente compensate.

Accoglie, infine, il ricorso promosso da MESSINA Giuseppe e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata nella parte in cui lo



SENT. 185/2021

condanna al risarcimento del danno pari a € 61.291,93; liquida in suo favore le spese di giudizio (appello e revocazione) in complessi € 2.500,00.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13-21 aprile 2021.

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

(dott. Andrea Lupi)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il

01 GIU.2021

La Dirigente (Dott.ssa Sabina Rago)